

Varese, 12/07/2021

CIRCOLARE N. 7/2021

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su specifici argomenti in materia fiscale ed amministrativa.

AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

Con la pubblicazione nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 del **D.Lgs. 83 del 25 maggio 2021**, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “*VAT E-commerce Package*”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021. Si tratta del provvedimento che recepisce le seguenti previsioni di carattere comunitario:

- la **Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017** che, agli articoli 2 e 3 modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
- la **Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019** che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Obiettivo delle nuove disposizioni

Scopo delle novità normative è quello di adeguare le attuali disposizioni in ambito IVA riguardanti le vendite on line, secondo quanto già previsto a partire dal 2015 con il regime cosiddetto “MOSS” (Mini One Stop Shop – Mini sportello unico) per le vendite di servizi di telecomunicazione, telediffusione e servizi elettronici (TTE)

Il D.Lgs. 83/2021 integra e modifica le 2 principali disposizioni normative nazionali in ambito Iva: il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (Decreto Iva) e il D.L. 30/08/1993 n. 331, che regola gli scambi intracomunitari di beni.

Sintesi delle modifiche apportate al D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche	<p>Con il nuovo articolo 2-<i>bis</i> del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “<i>cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</i>”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “cessioni di beni” ai fini del tributo.</p> <p>Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una “interfaccia elettronica”.</p> <p>Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche “<i>marketplace</i>”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l'interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest'ultima, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio.</p> <p>Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta della documentazione (si veda l'approfondimento successivo).</p>
Regime semplificato di importazione di beni di modesto valore	<p>Il nuovo articolo 70.1 del Decreto Iva disciplina le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per le quali, in alternativa al regime loss (<i>import one stop shop</i>), è stato introdotto un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva all'importazione</p>
Regime “one stop shop” (Oss - non UE)	<p>Nella nuova versione dell'articolo 74-<i>quinquies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l'estensione del regime Moss (<i>mini one stop shop</i>) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell'UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”).</p> <p>Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione</p>

Regime “one stop shop” (Oss - UE)	<p>Nella nuova versione dell’articolo 74-<i>sexies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l’Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro.</p> <p>Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.</p>
Regime “import one stop shop” (Ioss)	<p>La nuova versione dell’articolo 74-<i>sexies.1</i> del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l’Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.</p>

Sintesi delle modifiche apportate al D.L. 331/1993

Definizione di vendite a distanza	<p>Il nuovo articolo 38-<i>bis</i>, D.L. 331/1993 reca la definizione sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a non soggetti passivi (inclusi i soggetti rientranti nell’articolo 72, D.P.R. 633/1972 e i soggetti non tenuti ad applicare il regime degli acquisti intracomunitari) sia le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE. Oltre ad affermare, per le vendite facilitate da un’interfaccia elettronica di cui al nuovo articolo 2-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, che il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall’interfaccia elettronica.</p>
Territorialità delle vendite a distanza	<p>La nuova versione dell’articolo 40, D.L. 331/1993 fissa il principio generale per cui, in deroga alla regola generale prevista dall’articolo 7-<i>bis</i>, Decreto Iva in tema di territorialità delle cessioni di beni mobili, le vendite a distanza intracomunitarie e di beni importati si considerano rilevanti in Italia se il luogo di arrivo delle merci è ivi situato. Viene inoltre prevista anche una “deroga della deroga” che fissa la territorialità nel Paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate condizioni.</p>

Oltre alle descritte modifiche il nuovo D.Lgs. 83/2021 introduce ulteriori disposizioni in materia di controllo e sanzioni (si tratta delle previsioni riguardanti i controlli automatizzati, la liquidazione d’imposta e accertamento di cui agli articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies* del Decreto Iva), al fine di adeguare le norme già esistenti riferite al regime del Moss anche ai nuovi istituti.

Le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica

Riprendendo il tema delle cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, sintetizzato nel primo box, vediamo più in dettaglio la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

➡ I soggetti interessati e le caratteristiche dell'operazione

In virtù di una "finzione giuridica" i soggetti passivi che gestiscono l'interfaccia elettronica (mercato virtuale o "marketplace", piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell'acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

- 1) una transazione B2B (*business to business*) tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- 2) una transazione B2C (*business to consumer*) tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.

Esenzione con detrazione nella "prima vendita"

Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene possa non versare l'imposta nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis) comma 2 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

➡ Le operazioni interessate

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

- vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi extra UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o extra UE.

➡ Le operazioni escluse

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

- le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a euro 150;
- **le vendite di beni nell'ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell'Unione Europea;**
- **le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.**

➡ Il momento impositivo

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il nuovo comma 7 dell'articolo 6 del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura.

➡ Le definizioni di "interfaccia elettronica" e "facilitazione della vendita"

Posto che la rubrica del nuovo articolo 2-bis, D.P.R. 633/1972 recita "*Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*" appare fondamentale indagare sulla definizione dei concetti di "facilitazione" e di "interfaccia elettronica", in relazione ai quali appare necessario fare in primis riferimento alle regole di rango comunitario.

Relativamente al termine "**facilita**", il nuovo articolo 5-ter del Regolamento di esecuzione 282/2011 afferma - ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE - che lo stesso designa

l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, sempre secondo il citato articolo 5-ter, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Infine, secondo la disposizione in commento, l'articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Con riferimento al concetto di “**interfaccia elettronica**”, tanto l'articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE quanto il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva adottano la stessa ampia definizione e cioè “*un'interfaccia elettronica quale un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi*” nel tentativo di intercettare eventuali nuovi sistemi di vendita che dovessero emergere nel mondo dell'*e-commerce*. Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine “*dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API)...*”.

➡ **La conservazione della documentazione**

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell'articolo 39 del Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una “interfaccia elettronica” conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

AL VIA LE PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE PER IL FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

Con il **provvedimento n. 175776 del 2 luglio** scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noti i contenuti, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto “alternativo” previsto dal recente Decreto Sostegni-bis.

Le domande potranno essere presentate tramite:

- il portale Fatture e Corrispettivi nel lasso temporale tra il 5 luglio e il 2 settembre;
- Entratel o Fisconline dal 7 luglio e sempre entro il 2 settembre.

Come noto, il “Decreto Sostegni *bis* ha introdotto 3 nuove tipologie di contributo:

- **automatico**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di cui al “Decreto Sostegni”;
- **alternativo** (al precedente) a favore dei titolari di partita Iva con riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;
- **rafforzato** per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia che abbiano subito una diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all’anno precedente per una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto.

Per ottenere il contributo “alternativo”, il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita domanda da inviare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Il contributo “alternativo” è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del “Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato.

In particolare si rivolge agli:

- esercenti attività d’impresa;
- esercenti attività di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario;
- contribuenti forfetari e minimi.

Per poterne beneficiare è necessario:

- aver conseguito ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020

Nella determinazione degli importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ed in particolare si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021 e il corrispondente del periodo 2019/2020.

Le percentuali del contributo “alternativo” per i soggetti che hanno ricevuto il contributo “automatico” saranno pari al:

- 60% per ricavi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- 30% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- 20% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che non hanno percepito il contributo “automatico”, le percentuali sono:

- 90% per ricavi non superiori a 100.000 euro;

- 70% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- 40% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- 30% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;

Come anticipato, con il recente provvedimento n.175776 l'Agenzia ha approvato il modello dell'istanza, le istruzioni e le specifiche tecniche.

In merito al modello una importante novità è legata alle sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti di stato previsto.

A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi:

- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano,
- l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente
- i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica

Nel caso in cui con la richiesta si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Tra le indicazioni dell'Agenzia spiccano inoltre quelle che disciplinano il comportamento da tenere in caso di errore, in tal caso sarà possibile presentare una nuova istanza che sostituirà le precedenti ma solo se non sia stato già eseguito il pagamento.

Sarà possibile anche rinunciare al fondo con apposita istanza anche in data successiva al 2 settembre 2021. Il contributo potrà essere accreditato sul c/c o utilizzato in compensazione, a scelta del richiedente.

D.L. 99/2021: RIFINANZIAMENTO DELLA "NUOVA SABATINI"

Con l'articolo 5, comma 5, D.L. 99/2021 vengono stanziati nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, per rilanciare la "Nuova Sabatini", ossia l'agevolazione a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, attraverso l'acquisto di beni strumentali.

Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha pubblicato il decreto direttoriale 2 luglio 2021 che dispone la riapertura dello sportello attraverso il quale richiedere il beneficio.

La misura beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione, regolata dal Ministero dello sviluppo economico, che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese.

Tale misura, in particolare, sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché *software* e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, secondo quanto previsto nel principio contabile n.16 redatto dall'Oic (Organismo italiano di contabilità), nonché a *software* e tecnologie digitali.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e accenti".

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa. Come previsto dall'articolo 1, comma 95, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), il contributo è erogato dal Ministero alle pmi beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2021.

La domanda viene presentata tramite una banca o intermediario finanziario unitamente alla richiesta di finanziamento.

A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale 2 luglio 2021 è altresì disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie.

L'accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche.

Inoltre, le domande trasmesse dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 (data in cui venne chiuso lo sportello di presentazione delle domande a seguito del provvedimento direttoriale del 1° giugno 2021) e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, a partire dal 1° agosto 2021.

Secondo quanto previsto dal provvedimento direttoriale dello scorso 2 luglio 2021, le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello, sono considerate irricevibili.

LA PROROGA AL 31 AGOSTO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 73/2021, aveva sospeso fino al 30 giugno 2021 i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia Entrate Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, atti emessi dagli enti locali.

Con l'articolo 2, D.L. 99/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il legislatore ha nuovamente prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

La pubblicazione del D.L. 99/2021

L'articolo 2, D.L. 99/2021 ha allungato il termine della sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate Riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2021**.

Si segnala che frequente è il caso dei contribuenti che, in presenza di rate da dilazione dei ruoli concessi ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, non hanno provveduto al versamento delle rate mensili già dal mese di marzo 2020, in quanto sospese.

Tali contribuenti si troverebbero, stante l'attuale dettato normativo, a dover versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 un numero considerevole di rate.

Sul punto è auspicabile un nuovo intervento legislativo che dilazioni il debito relativo alle rate "sospese" in un diverso arco temporale.

Rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).

Nessuna modifica per le rate derivanti dalla "Rottamazione *ter*" e dal "Saldo e stralcio"

L'articolo 4, comma 1, lettera b), D.L. 41/2021 ha fissato nuovi termini entro i quali potere effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 relativamente alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio.

A questo proposito il recente D.L. 99/2021 non ha modificato i termini di versamento delle rate scadute nel 2020 derivanti dalla Rottamazione *ter* e dal Saldo e stralcio.

Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate che scadevano nel 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 31 luglio 2021.

Le rate che devono essere versate entro questo termine sono quelle la cui originaria scadenza era fissata al:

- 28 febbraio 2020;
- 31 maggio 2020;
- 31 luglio 2020; • 30 novembre 2020.

Una volta effettuato il pagamento delle rate scadute nel 2020 (consentito fino al termine del 9 agosto 2021, in quanto rilevano i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), le rate in scadenza nel 2021 (alle scadenze originarie del 28 febbraio 2021, 31 maggio 2021, 31 luglio 2021 e 30 novembre 2021) dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021.



Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 settembre 2020, vanno utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso. Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 vanno utilizzati i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER L'UTILIZZO E PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Con la pubblicazione nella G.U. n. 155 dello scorso 30 giugno 2021 del D.L. 99/2021 vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In particolare all'articolo 1 del recente decreto si introducono disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici con particolare riguardo alla sospensione del programma "cashback" e al potenziamento del credito d'imposta spettante in relazione alle spese di utilizzo del POS.

Viene in particolare incrementata la misura prevista per il credito d'imposta riconosciuto, ai sensi dell'articolo 22, D.L. 124/2019, agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Le condizioni per fruire del credito d'imposta

- L'agevolazione in commento spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
- Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

Il credito d'imposta "potenziato" sulle commissioni

Per effetto della introduzione di un nuovo comma 1-ter all'articolo 22, D.L. 124/2019, a opera del comma 10, D.L. 99/2021, viene ora previsto che per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ovvero registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI

Al successivo comma 11 del citato articolo 1 viene introdotto al D.L. 124/2019 un nuovo articolo 22-bis al fine di introdurre un nuovo credito d'imposta spettante per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Nello specifico, agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che **nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022** acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Le misure del credito spettante nel periodo 1° luglio 2021–30 giugno 2022

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

- a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro
- b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro
- c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro

➡ Credito incrementato per le acquisizioni dell'anno 2022

Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 descritto in precedenza che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle misure di seguito indicate.

Le misure incrementate per l'anno 2022

- a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta richiamati dal citato articolo 22-bis, D.L.124/2019, riferiti dunque all'acquisto, al noleggio o all'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta di maturazione del credito e nei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta successivi fino a esaurimento;
- non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime del "de minimis".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.